

## Extra utili. Ristretta base è presunzione semplice

### La CTP di Reggio Emilia annulla l'accertamento IRPEF a carico del socio

La ristrettezza della base partecipativa societaria non può essere qualificata, di per sé, quale presunzione grave, precisa e concordante che legittima l'attribuzione del maggior reddito contestato alla società in percentuali esattamente proporzionali alle quote dei soci. È quanto si ricava dalla sentenza 186/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

**Il caso.** Il presunto socio di una SRL è stato raggiunto da un avviso di accertamento IRPEF per il 2008 motivato per relationem con l'avviso notificato alla società per contestarle un maggior reddito ai fini IRES. L'Ufficio finanziario, in virtù del predetto maggior reddito accertato nei confronti dell'ente, ha attribuito pro quota al socio i corrispondenti utili, sulla base del noto **principio di**

### **diritto enunciato dalla Corte di Cassazione**

secondo cui “

*vige una presunzione di distribuzione degli utili extra contabili ai consociati, tenuto conto della complicità che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale; è infatti generalmente ammesso che l'appartenenza della società ad una ristretta cerchia di soci, possa costituire, sul piano degli indizi, la prova dell'avvenuta distribuzione*

”.

**Le osservazioni della CTP.** Decidendo sul ricorso del socio, il collegio reggiano non condivide l'assolutezza con cui è declinato il suddetto principio di diritto perché, nel valorizzare la ristrettezza della base partecipativa societaria, quale presunzione di distribuzione di utili conseguiti ai soci, occorre considerare che se una società ha realizzato “ricavi in nero”, molto probabilmente ha anche sopportato “costi in nero” dei quali l'attività di accertamento deve tenere conto, se vuole veramente quantificare gli “utili in nero”; non possono cioè equipararsi semplicisticamente “i ricavi in nero” agli “utili in nero”. Si deve altresì considerare che il materiale “maneggio” del denaro contante frutto del “nero” è, con ogni probabilità, nelle mani del solo “socio gestore” (di diritto o di fatto) della società il quale non lo avrà di certo condiviso con tutti i soci, o quantomeno non interamente e usualmente.

Insomma, ad avviso dei giudici reggiani, il principio di diritto più volte enunciato dalla S.C. deve essere opportunamente integrato e concretamente applicato nel senso che la ristretta base partecipativa societaria può certamente dare il via all'iter accertativo il quale però acquisisce una sua concretezza e valenza solo se supportato da altri elementi indiziari “concretamente” rilevanti. In sostanza, quindi, la ristrettezza della base partecipativa societaria non può essere qualificata, di per sé, quale presunzione grave, precisa e concordante, e tale assunto è confermato dalla stessa Corte di Cassazione che in alcune pronunce ha posto l'accento sulla necessità che l'Ufficio finanziario, prima, e il giudice tributario, poi, valorizzino adeguatamente **a ltri elementi in fatto supportanti la ristretta base partecipativa societaria** che dunque deve essere ricondotta a una mera presunzione semplice

;

*applicando ora questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio –□*

**si legge in sentenza**

*- non può che conseguire l'accoglimento del ricorso; invero la motivazione dell'atto impugnato è sostenuta unicamente dal solo richiamo alla presunzione, semplice, che, in una società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito eventualmente accertato in capo alla stessa sia stato automaticamente 'girato' ai soci, e dunque anche al Ricorrente, in percentuali esattamente proporzionali alle loro quote partecipative; invero pregiudizialmente lascia perplessi l'equivalenza affermata dall'Agenzia nell'atto di accertamento notificato alla s.r.l., tra ricavi ed utili in nero, in quanto contraria alla massima di esperienza ricordata prima; va poi, evidenziato come nessun altro elemento indiziario concretamente rilevante venga dedotto dall'Agenzia in ordine all'affermazione che il Ricorrente abbia incassato l'eventuale maggior utile accertato in capo alla s.r.l.: né che il Ricorrente sia stato all'epoca, il 'gestore', di diritto o di fatto, della s.r.l., né che in capo allo Stesso e/o alla s.r.l. siano stati rilevati movimenti finanziari non giustificati e documentati*

”. In conclusione, la CTP di Reggio Emilia decide per l'annullamento dell'atto impugnato, ponendo in capo alla soccombente Agenzia le spese del giudizio.

**Autore:** □

**Redazione Fiscal Focus**